



COMUNE DI CASTIGLIONE FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____)

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Istituzione dell'Albo delle Associazioni del Comune

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione

Art. 4 – Modalità di iscrizione

Art. 5 – Elenco delle Associazioni iscritte

Art. 6 – Comunicazioni periodiche

Art. 7 – Revisione dell'Albo

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo delle Associazioni

Art. 9 – Concessione di contributi

Art. 10 – Convenzioni

Art. 11 – Pubblicità

Art. 12 – Entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il comune di Castiglion Fibocchi riconosce e promuove il valore delle componenti sociali liberamente costituite dai cittadini per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale, di salvaguardia e promozione del patrimonio storico, culturale ed artistico, di valorizzazione del tessuto economico, di tutela della salute e del benessere psicofisico, di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari, di integrazione sociale e pari opportunità, di valorizzazione della condizione giovanile, di protezione civile, di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità, purché operino senza fini di lucro nel territorio comunale.

2. Il comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale e secondo i principi stabiliti nello statuto comunale.

3. Ai fini del presente regolamento con il termine "Associazioni" devono intendersi i gruppi, i comitati e le componenti sociali individuate nel comma 1 del presente articolo.

Art. 2 Istituzione dell'Albo delle Associazioni del Comune

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Comunale è istituito presso il Comune di Castiglion Fibocchi l'Albo delle Associazioni del Comune, individuate nell'art. 1 del presente regolamento.

2. Fatte salve specifiche disposizioni di legge l'iscrizione nell'Albo delle Associazioni del Comune è condizione necessaria per stipulare convenzioni e usufruire di qualsiasi beneficio da parte del Comune stesso.

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo tutte le Associazioni che non abbiano o perseguano finalità contrarie all'ordinamento giuridico, liberamente costituite ed operanti sul territorio del Comune di Castiglion Fibocchi che:

- a) non abbiano finalità di lucro;
- b) siano regolarmente costituite;
- c) abbiano la sede legale e/o operativa nel comune di Castiglion Fibocchi o svolgano la propria attività anche nel territorio comunale;
- d) garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto comunale vigente;
- e) pur avendo carattere nazionale, regionale e provinciale, svolgano la loro attività in ambito comunale, tramite una loro sezione locale.

2. Non costituiscono requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune la forma giuridica prescelta della Associazione, né la sua organizzazione interna.

3. Sono esclusi dall'Albo delle associazioni del Comune i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

Art. 4 Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo delle associazioni del Comune avviene mediante presentazione di domanda specifica al Comune di Castiglion Fibocchi da parte del legale rappresentante dell'Associazione. Al fine di rispettare la scadenza prevista dal successivo art. 5, limitatamente all'anno 2017, anno di istituzione dell'albo delle Associazioni del comune, il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è il 31/01/2017.

2. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dello statuto,
- b) atto costitutivo,
- c) elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali,
- d) relazione sulle attività svolte o in corso,
- e) Bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici.

3. L'iscrizione all'albo delle Associazioni del Comune avviene, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, con determinazione del responsabile del settore Cultura, da adottarsi nel termine di giorni 30 dalla data di acquisizione al protocollo del Comune dell'istanza e della documentazione a corredo.

4. Nel caso in cui la domanda e la documentazione a corredo risultino carenti, il responsabile del settore competente, nel termine di 15 giorni dal ricevimento, ne richiede la regolarizzazione ed il termine di 30 giorni per l'iscrizione decorre dalla data di acquisizione della documentazione completa. Nel caso in cui la documentazione non pervenga al Comune nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la domanda verrà archiviata d'ufficio e l'Associazione non verrà iscritta nel Registro comunale.

5. L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

Art. 5 Elenco delle associazioni iscritte

1. La Giunta Comunale, a seguito dell'istruttoria dell'ufficio competente, entro il 30 aprile di ogni anno prende atto dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo. Per le richieste di iscrizione pervenute oltre la predetta data, si provvederà all'inserimento nell'Albo comunale nei termini previsti dall'articolo 4 del presente regolamento, ma gli effetti decorreranno dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta.

2. Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo pretorio on line ed inserimento nel sito Internet del Comune.

3. La gestione e la pubblicità dell'Albo delle Associazioni sono assegnate al settore cultura che predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione ed agli aggiornamenti dei dati e redige l'elenco.

Art. 6 comunicazioni periodiche

1. Ogni associazione iscritta all'Albo delle Associazioni del comune di Castiglion Fibocchi si impegna a comunicare per iscritto ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione.

2. La mancata osservanza di tali norme comporterà la sospensione dall'albo comunale. Il provvedimento dovrà essere preceduto dalla formale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.

3. Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di presentazione del bilancio, da consegnare al Comune annualmente.

Art. 7 Revisione dell'albo

1. Per verificare il permanere dei requisiti è prevista una revisione annuale del Registro comunale. A tal fine ogni Associazione si impegna a inoltrare al Comune di Castiglion Fibocchi, entro il 31 gennaio di ogni anno:

- una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;

- il bilancio annuale con l'indicazione dettagliata delle spese sostenute e delle entrate acquisite;
- una dichiarazione nella quale si attesti che l'atto costitutivo, lo statuto, le cariche sociali sono rimaste invariate, oppure, in caso contrario, la nuova documentazione;

2. La procedura di revisione terminerà entro il 30 aprile di ogni anno con atto deliberativo della Giunta comunale di cui all'art 5.

Art. 8 cancellazione dall'albo delle associazioni

1. La cancellazione dell'Albo Comunale avviene, mediante determinazione del responsabile del settore incaricato, in qualunque momento,

- a) su richiesta dell'Associazione
- b) in caso di perdita dei requisiti
- c) mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 7

2. Quando prevista d'ufficio, la cancellazione è preceduta dalla formale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e l'associazione avrà la possibilità di inviare le sue annotazioni e/o osservazioni che dovranno essere valutate dal responsabile del settore.

3. L'eventuale cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e dei benefici economici .

Art. 9 Concessione di contributi

1. Il comune di Castiglion Fibocchi rileva quale requisito fondamentale ma non esclusivo l'iscrizione all'albo per avere accesso a contributi economici erogati dal comune, salvo casi eccezionali indicati dallo specifico regolamento in materia di concessione di patrocini contributi economici.

Art. 10 Convenzioni

1. Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale si potranno stipulare apposite convenzioni tra il Comune di Castiglion Fibocchi e le associazioni iscritte all'Albo.

2. Nel caso che le convenzioni disciplinino servizi svolti per conto del comune, le associazioni dovranno garantire la copertura assicurativa del proprio personale.

3. La collaborazione tra il comune e l'associazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata a cura dell'associazione nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell'attività.

Art. 11 – Pubblicità

1. Il competente responsabile del settore è incaricato della tenuta dell'albo delle Associazioni del comune e provvede annualmente, entro il mese di aprile, alla pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Castiglion Fibocchi, dell'elenco delle Associazioni iscritte e cancellate

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di adozione.

2. Di esso viene disposta la pubblicazione all'albo pretorio on-line e l'inserimento sul sito internet del comune.